

Copy



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel. 0922 846911 - fax. 0922 840312
www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 di registro - seduta del 17 giugno 2012

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI.
----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 18.00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Servizi Imprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Pres	Ass.	Cognome	Nome	Pres	Ass.
GIUFFRIDA	Giuseppe	X		SCIASCIA	Giuseppe	X	
SALVAGGIO	Ninetta	X		SPEZIO	Michele	X	
FRANCAVIGLIA	Pasqua	X		AUGELLO	Calogero	X	
AMATO	Liboria	X		LICATA	Ignazio	X	
AQUILINO	Antonino	X		TODARO	Rosalia	X	
VIZZI	Giuseppe	X		BORSELLINO	Teresa	X	
DI DIO	Angelo S.	X		TORTORICI	Francesco	X	
SANFILIPPO	Andrea		X				
				Numero	Pres./Ass.	14	1

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. **Calogero Marrella**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. **Nicolò Termine**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Sono presenti la Sig.ra **Giovanna Marsala**, Dirigente dell'Area "Segreteria, Personale e Ufficio Relazioni con il Pubblico", la Dott.ssa **Rosa Maria Friscla**, Dirigente dell'Area "Finanziaria - contabile" e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. **Calogero Ballarò**, Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive", nonché i funzionari **Gaetano Sala** e **Giuseppe Spataro**.

Sull'argomento indicato in oggetto, riferisce il Consigliere **Giuseppe Giuffrida**, il quale illustra la relativa proposta di deliberazione dallo stesso sottoscritta, dando lettura del parere del Dirigente dell'Area "Tributi, Patrimonio ed Entrate Patrimoniali".

Il Consigliere **Giuseppe Giuffrida** fa presente che era nel programma del Sindaco l'adozione del provvedimento che consentisse la definizione agevolata dei tributi comunali, che ritiene necessario in considerazione del fatto che con molti accertamenti risultano sbagliati, perché effettuati senza contraddittorio e sopralluogo, e che il soggetto incaricato della riscossione spesso "aggrede i cittadini".

Il Consigliere **Giuseppe Giuffrida** propone di emendare il testo del regolamento dallo stesso proposto e sottoposto all'esame del Consiglio comunale, aggiungendo, dopo l'art. 7, i seguenti:

***Art. 7 bis**

I soggetti passivi della TARSU che non hanno ottemperato negli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 al pagamento delle cartelle esattoriali possono richiedere al Comune la definizione agevolata, tramite la SERIT, per la rottamazione delle cartelle esattoriali previo pagamento del 25% della tassa iscritta a ruoto.

***Art. 7 ter**

I soggetti passivi della TARSU che non hanno pagato per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 le cartelle esattoriali alla SERIT possono richiedere, tramite il Comune, la riduzione ottemperando al pagamento del 100% della tassa, senza sanzioni, interessi e maggiorazioni.

Il Consigliere **Giuseppe Giuffrida** propone, altresì, di estendere la possibilità della definizione agevolata dei tributi comunali anche alle contravvenzioni elevate dai vigili urbani. Tale proposta viene successivamente ritirata dallo stesso.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Teresa Borsellino**, la quale afferma che anche il Comune, e non soltanto le famiglie, si trova in "una strutturale carenza di risorse economiche", per cui non sembra coerente con quanto viene affermato per motivare il provvedimento di "condono" tributario la previsione contenuta nell'art. 14 del regolamento proposto, laddove viene previsto un compenso incentivante destinato al personale dell'Ufficio Tributi nella misura del 10% delle somme effettivamente riscosse.

Il Consigliere **Teresa Borsellino** propone, pertanto, di abbassare dal 10% al 2% (delle somme effettivamente riscosse) il compenso incentivante destinato all'Ufficio Tributi, "aiutando ancora una volta a migliorare le entrate dell'amministrazione".

Il Dirigente dell'Area "Tributi, Patrimonio ed Entrate Patrimoniali, Dott.ssa **Rosa Maria Friscla** esprime parere non favorevole sull'emendamento presentato dal Consigliere **Giuseppe Giuffrida** (aggiunta dell'art. 7 bis e dell'art. 7 ter), anche per lo squilibrio che si viene a determinare nei residui attivi, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal Consigliere **Teresa Borsellino** di riduzione del compenso incentivante da destinare al personale dell'Ufficio Tributi, dal 10% al 2% delle somme effettivamente riscosse.

Chiede ed ottiene di intervenire il Segretario generale del Comune, Dott. **Calogero Marrella**, il quale, dopo avere ricordato al presenti il suo ruolo di partecipazione ai lavori consiliari in funzione consultiva, fa presente che il Consiglio comunale, nell'affrontare la questione della definizione agevolata dei tributi comunali (c.d. "condono" tributario), deve tenere conto, per non andare incontro a possibili responsabilità per danno all'erario:

a) che la Corte dei Conti, Sezioni consultive riunite per la Regione Siciliana, con una recente deliberazione (del 2006) ha ritenuto che i Comuni non possono reiterare il provvedimento che consente la definizione agevolata dei tributi locali ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e questo Comune si è già avvalso in passato della facoltà concessagli dalla normativa medesima;

b) che in ogni caso la definizione agevolata non può riguardare i tributi per i quali gli accertamenti siano divenuti definitivi (per scadenza dei termini di impugnativa o per soccombenza nel giudizio promosso davanti alle commissioni tributarie); infatti, la norma contenuta nel 2° comma dell'art. 13 della legge, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'estendere la possibilità della definizione agevolata anche ai tributi per i quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, ha voluto indirettamente escludere che possano formare oggetto di condono i tributi per i quali gli accertamenti siano divenuti definitivi;

c) che è necessario valutare l'impatto che il provvedimento di "condono" tributario può avere negli equilibri di bilancio, e non solo di parte corrente (i tributi oggetto di definizione agevolata, per gli anni pregressi, sono riportati ai residui attivi, la cui riduzione potrebbe determinare un possibile disavanzo di amministrazione).

Chiede ed ottiene di intervenire nuovamente il Consigliere **Giuseppe Giuffrida**, il quale dichiara di non volere consentire al soggetto incaricato della riscossione "di riscuotere 300 mila euro dai cittadini di Cattolica Eraclea" e di ritenere il provvedimento necessario per "evitare un abuso nei confronti dei cittadini".

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere **Liboria Amato**, la quale dichiara di essere d'accordo che bisogna sanare, ma che occorre votare proposte che siano legali. Il Segretario generale del Comune ha fatto riferimento a possibili responsabilità che possono derivare dall'adozione dell'atto - prosegue il Consigliere Liboria Amato - per cui sarebbe opportuno ridiscutere, ritirando la proposta.

Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Giuseppe Giuffrida (aggiunta al testo del regolamento dallo stesso proposto degli art. 7 bis e 7 ter).

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, l'emendamento del Consigliere Giuseppe Giuffrida viene approvato con 9 voti favorevoli e 5 astenuti ((Liboria Amato, Angelo Settimo Di Dio, Giuseppe Sciacia, Teresa Borsellino e Francesco Tortorici).

Il Presidente sottopone, quindi, a votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Teresa Borsellino (riduzione del compenso di cui all'art. 14 del regolamento proposto da destinare al personale dell'Ufficio Tributi, dal 10% al 2% delle somme effettivamente riscosse).

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, l'emendamento presentato dal Consigliere Teresa Borsellino viene approvato con voti favorevoli unanimi (14).

Il Presidente, infine, sottopone a votazione la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Giuseppe Giuffrida, come risulta modificata ed integrata per effetto dell'approvazione degli emendamenti presentati in corso di seduta dallo stesso Consigliere Giuseppe Giuffrida e dal Consigliere Teresa Borsellino.

Procedutosi alla votazione, per alzata e seduta, il testo finale della proposta viene approvato con voti favorevoli unanimi (14).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali";

Visto che la stessa è munita del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nonché del parere del Revisore dei Conti.

Visti gli emendamenti presentati in corso di seduta dai Consiglieri Giuseppe Giuffrida e Teresa Borsellino, come più sopra riportati;

Visto l'esito delle distinte votazioni sugli emendamenti presentati dai Consiglieri Giuseppe Giuffrida e Teresa Borsellino, come più sopra riportato;

Con voti favorevoli unanimi (n. 14), espressi per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati precedentemente nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e Francesco Tortorici,

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, e con la modifica ed integrazione conseguenti all'approvazione degli emendamenti proposti dai Consiglieri Giuseppe Giuffrida e Teresa Borsellino, più sopra riportati e trascritti..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.E.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Giuseppe Giuffrida)

IL PRESIDENTE
(Calogero Augello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Calogero Marrella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Provincia di Agrigento



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:


**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI**

ORGANO COMPETENTE:

CONSIGLIO COMUNALE
 GIUNTA MUNICIPALE

Cattolica Eraclea

Il Proponente
IL CONSIGLIERE C.LE
(Dott. Giuseppe Giuffrida)





- 2002
- Visto l'art.13 della legge 27/12/1992²⁰⁰² n.289, che consente agli enti locali di istituire un condono per i tributi propri;
 - Considerato che in sostituzione del condono per i tributi di competenza comunale permetta ai contribuenti che hanno omesso di dichiarare e/o pagare tributi comunali a loro carico, di sanare la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente;
 - Verificato che l'applicazione della sanatoria in argomento consentirà a questo Comune di disporre di una congrua disponibilità di cassa, in un contenuto lasso di tempo;
 - Preso atto che il regolamento che si intende approvare disciplina le modalità e le procedure per avvalersi del condono dei tributi locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446;
 - Rilevato inoltre che, il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;
 - Verificato infatti che, in mancanza di applicazione della sanatoria per i tributi locali, sarebbe necessario sostenere costi elevati al fine di organizzare l'attività di rilevazione tributaria;
 - Preso atto che, le procedure di accertamento risulterebbero onerose, sia in termini economici sia in termini di tempo;
 - Rilevato che, non sempre, le entrate derivanti dall'attività di controllo tributario compensano i costi sostenuti per tale attività;
la gravissima;
 - Ritenuto pertanto opportuno concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune;
 - Dato atto che, la gravissima crisi economica che investe l'economia globale, particolarmente avvertita nei piccoli centri come a Cattolica Eraclea ha aggravato le difficoltà economiche in cui versano le famiglie, determinando una strutturale carenza di risorse economiche che di fatto impedisce la regolarizzazione della propria situazione debitoria nei confronti del Comune;
 - Richiamata la nota del Dipartimento delle Politiche Fiscali, n.2195 del 14 maggio 2004 che in tema di condono ha chiarito che il Comune ha la facoltà temporalmente illimitata di regolamentare il condono per i propri tributi;
 - Vista la legge 27.7.2000, n.212 avente ad oggetto lo Statuto del contribuente;
 - Visto l'art.42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare i regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Visto l'Ord.to Amm/vo degli EE.LL. vigenti nel territorio della Regione Siciliana;
 - Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE



- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art 13 della L. 27.12.2002, n.289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune;
- 2) Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale per i tributi locali;



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

Sommarrio

Sommario.....	1
Articolo 1	2
Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2	2
Scopo del regolamento.....	2
Articolo 3	2
Ambito di applicazione.....	2
Articolo 4	2
Contribuenti ammessi	2
CAPO I	2
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali.....	2
Articolo 5	2
Imposta Comunale sugli Immobili	2
Articolo 6	3
Imposta Comunale sulla pubblicità.....	3
Articolo 7	3
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	3
Articolo 8	3
Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	3
Articolo 9	3
Presentazione istanza per la definizione agevolata.....	3
CAPO II	4
Definizione agevolata delle liti pendenti	4
Articolo 10	4
Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.....	4
CAPO III	4
Definizione agevolata dei ruoli pregressi	4
Articolo 11	4
Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa occupazione di spazi e aree pubbliche	4
CAPO IV	5
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia.....	5
Articolo 12	5
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.....	5
Articolo 13	5
Rigetto delle istanze di definizione agevolata	5
Articolo 14	6
Gestione del Servizio.....	6
Articolo 15	6
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	6



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011 e si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 - b) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
 - i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo, nonché le controversie tributarie divenute definitive;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione spontanea e coattiva;

Articolo 4

Contribuenti ammessi

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro dante causa.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Articolo 5

Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31 dicembre 2011 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 504/1992, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, con il versamento del 50 % dell'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi.



Articolo 6

Imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31 dicembre 2011 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del d. lgs n. 504/1992, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi.

Articolo 7

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di seguito denominata T.A.R.S.U., che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti, inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzo diverso, etc), incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31 dicembre 2011 gli avvisi di accertamento previsti dall' art 71, comma 1, del d.lgs n. 507/1993, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006, con il versamento del 50% della tassa, maggiorata dell' addizionale comunale ex ECA e del tributo provinciale, con esclusione di sanzioni e interessi.
2. Le superfici degli immobili individuati catastalmente nelle seguenti categorie, vengono definite con il pagamento dell'imposta pari al 10%:
 - a) "C2" (locali di deposito, magazzini);
 - b) "C6" (box, garage, scuderie);
 - c) "C7" (tettoie chiuse o aperte, posti auto scoperti), purché non utilizzati a fini abitativi e/o commerciali;
 - d) "C1" (negozi e botteghe) e "C3" (laboratori per arti e mestieri) dove non viene svolta attività artigianale e/o commerciale, ma utilizzati come C/2 o C/6.

Articolo 8

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, ai quali non sono stati notificati alla data del 31 dicembre 2011 gli avvisi di accertamento previsti dall' art 51, comma 2, del d.lgs n. 507/1993, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, con il versamento del 50% della tassa, con esclusione di sanzioni e interessi.

Articolo 9

Presentazione istanza per la definizione agevolata

(ICI, PUBBLICITA', TARSU, TOSAP)

1. La definizione agevolata di imposte e tributi previsti ai precedenti articoli, si perfeziona con la presentazione di apposita istanza afferente a ciascun tributo, resa su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e l'attestazione originale di avvenuto pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012.
2. L'istanza di cui sopra deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o da chiunque ne abbia titolo e consegnata al protocollo generale dell'Ente entro il 31 dicembre 2012. Potrà, altresì, essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine dell'ammissibilità della domanda medesima, sarà fatto riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Articolo 10

Imposta Comunale sugli Immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa per l'occupazione suolo e aree pubbliche, pendenti al 31 dicembre 2011 e per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
2. Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Cattolica Eradea, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica Eradea o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione) apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31.12.2012.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, la indicazione dell'atto impositivo impugnato, la indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari in corso, nei casi d'interesse alla definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31.12.2012. La sospensione fino alla data predetta dei procedimenti, sarà richiesta direttamente dall'Ente agli organi giurisdizionali interessati. Successivamente ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione comunicherà al giudice competente l'esito della procedura oggetto della definizione agevolata.

CAPO III

Definizione agevolata degli atti impositivi

Articolo 11

Imposta comunale sugli Immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, di accertamento in rettifica delle dichiarazioni/denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione delle sanzioni, notificati al fine dell'applicazione della tassa rifiuti, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, per i quali sono ancora pendenti i termini per la riscossione coattiva, di cui al comma 163 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, possono essere definiti con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
2. Le superfici degli immobili individuati catastalmente nelle seguenti categorie, vengono definite ai fini della tassa sui rifiuti con il pagamento dell'imposta pari al 10%:
 - a) "C2" (locali di deposito, magazzini);
 - b) "C6" (box, garages, scuderie);
 - c) "C7" (tettoie chiuse o aperte, posti auto scoperti), purché non utilizzati a fini abitativi e/o commerciali;
 - d) "C1" (negozi e botteghe) e "C3" (laboratori per arti e mestieri) dove non viene svolta attività artigianale e/o commerciale, ma utilizzati come C/2 o C/6.

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

Articolo 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di che trattasi si perfeziona con il pagamento della somma dovuta da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012 mediante:
 - a) versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale, messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, intestato al Comune di Cattolica Eradea - Servizio Tesoreria, indicando nella causale i seguenti elementi: "Condono Tributi Locali", tipo di tributo ed anno/i di riferimento oggetto del condono (ICI, TARSU, TOSAP o Pubblicità)
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
 - a) qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, è pari o superiore ad € 200,00 (duecento), i contribuenti potranno rateizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate in relazione all'entità della somma, tutte di pari importo e non inferiori ad € 50,00 (cinquanta), da completarsi entro anni uno dall'adesione;
 - b) la scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulla rate;
 - c) la rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di definizione, allegando l'originale di versamento della prima rata;
 - d) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo;
3. Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente Impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
6. Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
7. La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

Articolo 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R, non oltre il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative e di incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.
2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione dalla decadenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
3. In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.



Articolo 14

Gestione del Servizio

1. In applicazione del presente regolamento, è stabilito un compenso incentivante destinato al personale dell'ufficio tributi nella misura del 10% delle somme effettivamente riscosse per ogni singolo tributo e tassa.

Articolo 15

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica Eraclea.
2. Il Dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, manifesti ed emittenti televisive locali.
Altresì avrà cura di trasmettere copia del presente regolamento:
 - Al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - Alla Commissione Tributaria Provinciale;
 - Al Giudice di pace;
 - Al Concessionario per la riscossione;
 - Alle segreterie del Collegio dei Ragionieri e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Agrigento;
 - Alle Organizzazioni di categoria degli Industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
 - Alle sedi CAF.
3. Il personale dell'Ufficio Tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.